

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 34

25 ottobre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE VARANI

RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEGLI ORATORI E DI ATTIVITÀ SIMILARI

Oggetto consiliare n. 631

RELAZIONE

Il tema oratori è stato più volte oggetto in questi anni di dibattiti, sia nel campo sociale che politico. Alla discussione ed alla attenzione ha contribuito il varo, da parte del Parlamento nazionale, di una legge statale ad hoc, la n. 206 dell'1 agosto 2003 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), che ha riscosso consensi ampi anche oltre i confini "bipolari" dell'attuale assetto politico italiano. Hanno altresì concorso a questa rinnovata attenzione diversi fattori, legati alle problematiche giovanili e familiari. Indubbiamente c'è una domanda da parte delle famiglie di supporti, spazi, luoghi, proposte dove i figli possano trovare non solo e non soltanto un riempitivo del tempo libero, alternativo alla dispersione. In altri termini c'è domanda, non importa quanto consapevole o quanto espressa formalmente, di "educazione", vale a dire di trasmissione di contenuti, ideali, esperienze, di percorsi esistenziali – altri userebbero la parola molto diffusa di valori. Comprova questa sottolineatura la richiesta crescente, registrata in diverse comunità locali dell'Emilia-Romagna, di luoghi e percorsi nei quali portare i minori durante il periodo estivo, anche per le complessità della vita familiare, quando entrambi i genitori lavorino (l'Emilia-Romagna ha una delle più alte percentuali di donne al lavoro). Ma lo stesso potrebbe dirsi di doposcuola, centri di aggregazione, ludoteche. La tradizione consolidata delle parrocchie e degli oratori, con molteplici attività, rappresenta un fatto che concorre ad una positiva risposta pubblica a queste domande e necessità. Potremmo quindi rubricare la proposta di un sostegno alle attività oratoriali nel campo perspicuo della sussidiarietà orizzontale (art. 118 della Costituzione, comma 4). A ciò si aggiunga il tema altrettanto rilevante dell'investimento educativo, prima ancora che socio-assistenziale, cioè di intervento sul fronte – peraltro importantissimo – della devianza, del disagio minorile, dell'emarginazione. In altri termini, intervenire legislativamente a supporto di oratori e attività similari, ha la sua prioritaria ragione nella volontà di "investire" in educazione, nella trasmissione di valori positivi e nella costruzione di percorsi di crescita nell'affronto della realtà. È un investimento cruciale per lo stesso futuro del nostro Paese e delle nostre comunità locali. Ciò ricomprende inevitabilmente il tema anche del disagio minorile, che non potrà non essere presente nei criteri selettivi degli interventi. Tuttavia si vuole caratterizzare questa proposta non tanto e non solo nel campo delle politiche sociali e assisten-

ziali, ma piuttosto prioritariamente in quello delle attività educative e formative, essenziali per la crescita ed il futuro della società italiana.

Non sfugge poi all'estensore della proposta che uno dei temi inevitabilmente innescato da tale questione è quello della cosiddetta "laicità" che dovrebbe comunque essere sempre assicurata dalla pubblica Amministrazione. Gli oratori, nel caso principale preso in considerazione dalla presente proposta, hanno una evidente "tendenza", una identità precisa non relegabile in secondo piano, men che meno censurabile. Per alcuni ciò può rappresentare un problema rispetto ad una determinata accentuazione della laicità. Per altri è invece una ricchezza, in ragione della convinzione che democrazia e "cosa pubblica" non siano affatto luoghi neutri, ma anzi siano realtà ampiamente innervate da valori e idealità. A tale tematica è possibile inoltre rispondere in linea teorica con l'affermazione che un senso compiuto di laicità significa riconoscimento razionale della utilità di opere che comportino una evidente pubblica utilità, sulla base di quanto esplicitato nell'art. 118 della Costituzione, dove non è a tema una presunta "neutralità" per qualificare cosa sia di pubblica utilità ma, appunto, la sua finalità per il bene comune. In secondo luogo, se pubblica Amministrazione è "servizio" alla società civile che si rappresenta, allora si tratta anche di prendere atto di una domanda che c'è, di "fatti positivi" che emergono dal basso. Infine, sempre per contestare eventuali obiezioni di privilegio ad una sola confessione religiosa, è bene registrare che le varie proposte sul tema, inclusa la legge nazionale in vigore, non hanno mai tralasciato di prevedere sostegno a tutte le attività paragonabili o similari agli oratori di qualsiasi confessione religiosa riconosciuta dallo Stato, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Avendo tuttavia presente il dibattito che si è sviluppato sul tema e la scelta – nei fatti – di non andare nel corso della precedente legislatura ad un intervento legislativo regionale, la presente proposta legislativa si differenzia in parte dalla precedente, depositata nel corso della settima legislatura regionale (primo firmatario sempre il sottoscrittore dell'attuale; la precedente è decaduta con la fine legislatura). In sintesi, preso atto della

non scelta della scorsa tornata regionale (il progetto non fu nemmeno esaminato), all'aspetto prevalente di sostegno alle attività oratoriali di parrocchie e istituti o enti religiosi che ovviamente permane come priorità, si è in questo nuovo testo affiancata la proposta di un eventuale sostegno anche ad attività del tutto similari che fossero gestite o progettate dal volontariato, dalle associazioni di promozione sociale, dalle cooperative sociali, come identificabili e circoscrivibili nelle specifiche leggi settoriali. Il motivo di questa aggiunta è insieme politico e pragmatico: in primo luogo si vuole tentare di favorire le convergenze, gli interessamenti o per lo meno il confronto sul tema proposto, allargando il campo potenziale dell'intervento legislativo, ed i soggetti sociali coinvolgibili, in particolare del cosiddetto "terzo settore"; in secondo luogo si vuole cercare di prendere atto della molteplicità di iniziative che stanno crescendo in questo filone sussidiariamente, proprio da parte di liberi soggetti espressi dalla società civile.

Nel merito la legge proposta – volutamente essenziale e semplice, per facilitare l'avvio del confronto, ma proprio per questo ampiamente integrabile qualora si avviasse la procedura legislativa – prevede il riconoscimento dell'attività oratoriale e la previsione dei soggetti interessati dall'intervento legislativo (art. 1, comma 1, parrocchie, enti religiosi anche di altre confessioni purchè riconosciute dallo Stato ai sensi della Costituzione, nonché il terzo settore, cioè volontariato, associazioni e coop. sociali, ecc.), i beneficiari (vale a dire i minori, art. 1, comma 2), gli interventi finanziari (art. 2, con finanziamenti possibili alle spese di investimento – strutture, immobili, arredi, ecc., alla lettera a) – e di gestione, per le attività che verranno svolte, anche per gli svantaggiati, alle lettere b) e c), le modalità applicative della legge (art. 3, indirizzi regionali, fissati con direttiva assembleare su proposta della Giunta, coi criteri di ripartizione alle Province, e la previsione dei relativi bandi provinciali), altri sostegni (sgravi tributari, oneri di urbanizzazione ridotti, concessioni di spazi, art. 4, infine la norma finanziaria (articolo finale, in sede di prima applicazione si mantiene la proposta di destinare un milione di Euro agli interventi di questa legge).

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 118, quarto comma della Costituzione italiana ed in armonia con la Legge 1 agosto 2003, n. 206, riconosce la funzione educativa, formativa e di socializzazione delle attività di oratorio o attività similari svolte nelle comunità locali del territorio regionale dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato una intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma della Costituzione, nonché dalle organizzazioni di volontariato iscritte ai sensi della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 dalle associazioni di promozione sociale iscritte ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 dalle cooperative sociali iscritte nell'Albo di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 dalle associazioni e fondazioni iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361/00.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene investimenti, progetti ed attività di cui siano beneficiari i minori.

Art. 2

Interventi finanziabili

1. In applicazione delle finalità della presente legge, la Regione ripartisce finanziamenti tra le Province, sulla base delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, per l'ammissione al finanziamento, tramite bandi pubblici, di progetti attinenti a:

- a) costruzione di nuove strutture, riqualificazione e riadattamento di strutture già esistenti, acquisizione di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici;
- b) progettazione, gestione e realizzazione di ludoteche, doposcuola, centri ricreativi nel campo dello studio, dello spettacolo, della musica, della cultura e dell'attività sportiva;
- c) percorsi di recupero, eventualmente anche in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per prevenire e superare l'isolamento psichico e fisico e per l'inserimento scolastico e lavorativo di portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali.

Art. 3

Direttive regionali

1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della

Giunta regionale, definisce con una o più direttive i criteri e le priorità per la ripartizione e la destinazione dei finanziamenti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c).

2. Le Province, sulla base delle direttive di cui al comma 1, definiscono le procedure per i bandi pubblici previsti per l'accesso ai finanziamenti.

3. Con le direttive di cui al comma 1 vengono definiti la quota dei finanziamenti ed i criteri di gestione riservati alla Regione per il finanziamento di progetti sperimentali attinenti alle finalità della presente legge.

Art. 4

Agevolazioni e disposizioni

1. Per le finalità della presente legge, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11), la Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile.

2. Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire ai soggetti di cui all'articolo 1 l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

3. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1.

4. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede ed alle attività inerenti alle finalità della presente legge, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purchè sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 15, comma 1 e 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

5. Le opere e le attrezzature realizzate ai sensi della presente legge usufruiscono dell'esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31 del 2002.

6. Regione ed Enti locali possono avvalersi, al fine di integrare interventi previsti dalla presente legge, delle possibilità previste dagli articoli 20 – 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, e dagli articoli 2, comma 1,

lettera b) e 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per l'applicazione della presente è istituito nel bilancio regionale di previsione relativo all'anno 2006 un ap-

posito capitolo di bilancio denominato "Finanziamenti alle attività di oratorio o attività similari" con uno stanziamento di un milione di Euro.

2. Per gli anni successivi al primo di applicazione della presente legge, lo stanziamento di cui al comma precedente è determinato con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria.
